

## IL BONUS FAMIGLIA

Il legislatore ha previsto per l'anno 2009 l'attribuzione di un *bonus* a favore dei nuclei familiari a basso reddito i cui componenti siano titolari di determinate categorie di reddito.

L'importo del *bonus* spettante varia in funzione sia della composizione del nucleo familiare che del reddito complessivo conseguito dai relativi componenti nel periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d'imposta 2008.

Tale beneficio, attribuito ad un solo componente del nucleo familiare del richiedente, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali né per il rilascio della cd. carta acquisti.

Per beneficiare del *bonus* è necessario che il richiedente sia residente in Italia.

Per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato, figli a carico, altri familiari a carico), invece, non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato.

Nell'ipotesi in cui un soggetto percepisca somme non spettanti, in tutto o in parte, deve provvedere a restituirle entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo all'erogazione ovvero, per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante il versamento effettuato, utilizzando il modello F24, entro i medesimi termini.

Diversamente, interverrà l'Amministrazione finanziaria attraverso propri controlli.

Riferimenti normativi:

- art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. n. 2/2009;
- circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009.

Giugno 2010.